

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXVIII

Berna, 30 giugno 1955.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1955

LEGGE FEDERALE

che istituisce

misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi

(Del 24 giugno 1955)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 31 bis e 64 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 dicembre 1954,

decreta:

TITOLO PRIMO

Misure giuridiche

Capo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

¹ Le disposizioni del titolo primo della presente legge (art. dal 2 al 60) sono applicabili nelle regioni prevalentemente turistiche.

I. Campo di applicazione.

² Il Consiglio federale designa, dopo aver sentito i Governi cantonali, le regioni che sono considerate prevalentemente turistiche nel senso della presente legge.

Art. 2

II. Condizioni per la concessione delle misure.

¹ Le misure previste nell'articolo 3 possono essere invocate dal proprietario d'albergo il quale renda verosimile:

- a. che, senza sua colpa, a causa degli effetti delle due guerre mondiali o delle perturbazioni economiche derivatene per il turismo, non è più in grado di soddisfare integralmente i suoi impegni o di mantenere l'azienda alberghiera in uno stato che risponda alle esigenze imposte a un albergo del suo rango;
- b. che egli è degno di aiuto;
- c. che egli è capace di condurre razionalmente un albergo;
- d. che la sua azienda è vitale e che le misure proposte rendono possibile di continuarne l'esercizio.

² Il proprietario deve inoltre provare che egli ha invano cercato di accordarsi all'amichevole con i suoi creditori.

³ Il proprietario deve firmare, se è il caso in comune con il suo coniuge, una dichiarazione con la quale permette all'autorità dei concordati e alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi di assumere sulla sua situazione patrimoniale tutte le informazioni necessarie.

Art. 3

III. Misure previste.

Le misure seguenti possono essere prese a favore di un proprietario d'albergo:

1. La moratoria:
 - a. per il rimborso di crediti ipotecari, tanto del capitale quanto degli interessi;
 - b. per il rimborso di crediti garantiti da pegno manuale o da costituzione in pegno di crediti chirografari;
 - c. per il pagamento del capitale e degli interessi di crediti non garantiti;
 - d. per il pagamento d'imposte, di contribuzioni e di tasse.
2. Per i crediti in capitale, l'applicazione di un interesse variabile dipendente dal risultato degli affari.
3. Il condono e l'estinzione di debiti chirografari, di interessi, di imposte e di contribuzioni.

Art. 4

IV. Estensione della garanzia reale.

¹ Sono considerati come garantiti da pegno immobiliare tre interessi annuali, scaduti il giorno in cui è presentata la domanda, e quelli decorsi dall'ultima scadenza.

² Sono pure considerati come garantiti da pegno immobiliare i crediti in favore dei quali è stato costituito in pegno un credito ipotecario che grava l'immobile dell'albergo. Sono parimente compresi nel pegno tre interessi annuali scaduti il giorno in cui le misure sono concesse e quelli decorsi dall'ultima scadenza.

Art. 5

¹ La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi è incaricata di eseguire le misure giuridiche e finanziarie a favore dell'industria degli alberghi previste dalla presente legge.

Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

² La Confederazione possiede la maggioranza del capitale azionario di 300 000 franchi della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

³ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'attività della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi, i cui statuti, rapporti e conti annuali devono essere sottoposti alla sua approvazione.

Capo secondo

LE VARIE MISURE

A. La moratoria

Art. 6

Per i crediti ipotecari in capitale può essere concessa una moratoria della durata massima di quattro anni, con possibilità di prolungarla di quattro anni al massimo.

I. Condizioni e durata.
1. Crediti in capitale.

Art. 7

¹ Per gli interessi dei crediti ipotecari in capitale può essere concessa una moratoria della durata massima di tre anni. Essa è applicabile a tutto o a parte del credito d'interessi.

2. Interessi.

² Derogando all'articolo 818, primo capoverso, numero 3, del Codice civile, la garanzia reale è prolungata per la durata della moratoria.

³ Nessun interesse moratorio è dovuto per gli interessi sottoposti alla moratoria.

Art. 8.

¹ Sono parificate agli interessi garantiti da pegno immobiliare le rate annue che, oltre l'interesse, comprendono un ammortamento del capitale. La moratoria può essere applicata separatamente o congiuntamente agli interessi e all'ammortamento.

3. Annualità.

² La moratoria può essere sostituita dalla sospensione dell'ammortamento del capitale per tre anni al massimo; la durata dell'ammortamento è allora prolungata in conformità.

³ Il capitale non può essere disdetto durante la moratoria o la sospensione.

Art. 9.

4. Titoli di pegno ammortizzabili.

Per i titoli di pegno ammortizzabili emessi in suo favore come creditrice pignorizia, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può, anche senza il consenso dei creditori pignoratizi di grado posteriore, concedere una moratoria per il pagamento delle rate annue o una sospensione dell'ammortamento, a meno che non sia necessaria una nuova moratoria.

Art. 10

5. Crediti garantiti da pegno manuale o da costituzione in pegno di crediti chirografari.

¹ I crediti garantiti da pegno manuale o da costituzione in pegno di crediti chirografari possono essere oggetto di una moratoria della durata massima di quattro anni, se è probabile che la realizzazione del pegno al momento della domanda causerebbe verosimilmente una perdita sproporzionata. La moratoria può essere prolungata di quattro anni al massimo.

² Sono parimente compresi nel pegno gli interessi di un credito costituito in pegno che scadono durante la moratoria.

Art. 11

6. Crediti chirografari.

¹ I crediti non garantiti possono essere oggetto di una moratoria della durata massima di tre anni.

² Fanno eccezione gli stipendi e i salari, le parti delle mancie, i versamenti alla cassa paritetica di assicurazione contro la disoccupazione per gli impiegati degli alberghi e dei ristoranti, le quote pagate all'assicurazione vecchiaia e superstiti, le prestazioni alle casse di compensazione familiari, nonché le prestazioni di alimenti in virtù di un contratto di lavoro o del diritto di famiglia. Tuttavia, per questi crediti è possibile soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, anche se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento.

³ L'autorità dei concordati decide se dev'essere pagato un interesse moratorio e ne fissa, ove occorra, il tasso. L'interesse moratorio non scade che alla fine della moratoria.

Art. 12.

7. Imposte e tasse.

¹ Può essere concessa una moratoria della durata massima di tre anni anche per imposte, contribuzioni e tasse, scadute o che vengono a scadenza, siano esse o no garantite da pegno.

² Le contribuzioni pagate dagli ospiti dell'albergo sono escluse dal beneficio della moratoria.

Art. 13.

La concessione della moratoria può essere subordinata alla condizione che il debitore versi acconti o prestiti sicurtà al creditore colpito dalla moratoria.

8. Acconti.

Art. 14.

¹ Finchè dura la moratoria, non si può iniziare nè proseguire alcuna esecuzione contro il debitore per il credito che è oggetto della moratoria stessa; resta parimente sospeso il corso di ogni termine di prescrizione o di perenzione.

II. Effetti.

1. Sull'esecuzione.

² Se il creditore ha promosso, prima della concessione della moratoria, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno, i diritti derivanti dall'articolo 806 del Codice civile gli rimangono acquisiti durante la moratoria.

³ I termini previsti negli articoli 219, 286 e 287 della legge sulla esecuzione e sul fallimento sono prolungati per tutta la durata della moratoria.

Art. 15

¹ Finchè dura la moratoria, il debitore non può compiere atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri; qualsiasi atto di questo genere può essere impugnato in conformità dell'articolo 288 della legge sulla esecuzione e sul fallimento.

2. Sulla facoltà di disporre del debitore.

² Sotto pena di nullità, senza il consenso della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi il debitore non può nè validamente alienare immobili o gravarli di oneri, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre a titolo gratuito, nè fare pagamenti a creditori i cui crediti sono oggetto della moratoria.

Art. 16

¹ Il debitore cui è stata concessa una moratoria è sottoposto, durante la stessa, al controllo della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

3. Controllo.

² Questa può, ove occorra, impartire al debitore istruzioni obbligatorie concernenti la contabilità e la gestione, nonchè la formazione dei prezzi.

Art. 17.

A domanda della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi o di un creditore, la moratoria può essere revocata dall'autorità dei concordati:

III. Revoca.

- a. se il debitore contravviene alle istruzioni della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi o se ha compiuto atti giuridici che sono nulli o impugnabili in virtù dell'articolo 15;
- b. se è accertato che l'autorità dei concordati ha concesso la moratoria fondandosi su condizioni che in realtà non esistevano, o che hanno cessato di esistere;
- c. se il debitore o il fideiussore ha dato indicazioni false all'autorità dei concordati o alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

B. L'interesse dipendente dal risultato degli affari

Art. 18.

I. Norma.

Invece della moratoria per il pagamento degli interessi ipotecari, può essere concesso al proprietario d'albergo il beneficio dell'interesse dipendente dal risultato degli affari, conformemente alle disposizioni qui di seguito.

Art. 19.

II. Durata, tasso d'interesse.

¹ La durata per la quale il beneficio dell'interesse dipendente dal risultato degli affari è concesso non può essere superiore a tre anni.

² Se il beneficio dell'interesse dipendente dai risultati degli affari è concesso, il tasso per tutti i crediti ipotecari è fissato al massimo del 3 ½ per cento autorizzato dalla legge.

Art. 20

III. Disposizione limitativa.

¹ Se l'importo dei crediti garantiti da pegno immobiliare non supera la metà del valore di stima del pegno, secondo l'articolo 47, il tasso d'interesse è fissato per contratto, ma non deve essere superiore al 3 ½ per cento.

² Il beneficio dell'interesse dipendente dai risultati degli affari è applicabile ai crediti o alle frazioni di crediti che eccedono la metà del valore di stima del pegno.

Art. 21

IV. Effetti.

¹ Per la durata per la quale l'interesse dipendente dal risultato degli affari è stato concesso, in virtù dell'articolo 20, secondo capoverso, gli interessi dei crediti in capitale sono ridotti all'importo che, alla chiusura dell'esercizio annuale, può loro essere corrisposto secondo gli accertamenti della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

² I creditori pignoratizi sono a questo proposito privilegiati secondo il loro grado.

³ Le imposte e contribuzioni scadute, che sono garantite da pegno immobiliare e che si rifecono all'esercizio annuale, sono calcolate per intero, per quanto non siano state oggetto di estinzione nel senso dell'articolo 37.

⁴ L'eccedenza che dovesse rimanere dopo pagamento degli interessi dei crediti ipotecari serve a pagare in primo luogo le imposte e contribuzioni scadute che non sono garantite da pegno.

⁵ Fino alla fissazione esecutoria degli importi da ripartire, i crediti d'interessi e le imposte e contribuzioni sono sottoposti alla moratoria. Nella misura in cui rimangono scoperte, le imposte e contribuzioni continuano a essere sottoposte alla moratoria senza interesse fino a un anno dopo la scadenza del termine di applicazione dell'interesse variabile.

Art. 22

Udito il debitore, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi determina in ogni singolo caso le somme che possono essere devolute alla manutenzione degli edifici e della mobilia, agli acquisti e alla gestione dell'esercizio.

V. Spese ammesse.

Art. 23

¹ Entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale, il debitore sottoporrà il conto d'esercizio all'esame della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

² La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può, ove occorra, esigere documenti giustificativi e ordinare una verifica di cassa e di contabilità. I terzi sono pure tenuti a dare informazioni e a produrre i documenti giustificativi, nella misura in cui la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi lo ritenga necessario per stabilire lo stato di fatto. Le infrazioni alla presente disposizione sono punite a norma dell'articolo 292 del Codice penale svizzero.

³ Approvati che siano i conti, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi fissa le somme che, sull'utile dell'esercizio, possono essere versate ai creditori pignoratizi.

VI. Determinazione del reddito netto.

Art. 24

¹ Sulla base di un elenco dei creditori da produrre dal debitore, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi compila la tabella di ripartizione delle somme attribuite a ciascuno dei creditori di capitale.

VII. Tabella di ripartizione.

1. Compilazione.

² La tabella e i conti annuali approvati sono depositati durante venti giorni alla sede della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi o in un altro luogo da essa fissato, dove possano essere esaminati dai creditori e dal debitore.

³ Di questo deposito è data comunicazione, mediante lettera raccomandata, tanto a ciascuno dei creditori noti quanto al debitore con l'indicazione dell'importo che è loro attribuito e del diritto di ricorso che loro spetta conformemente all'articolo 25.

Art. 25

2. Ricorso.

¹ Entro i dieci giorni successivi allo spirare del termine di deposito, il debitore e i creditori che si vedono attribuire un importo inferiore al 3 ½ per cento d'interesse, possono ricorrere contro la tabella di ripartizione all'autorità dei concordati.

² Il ricorso può avere per oggetto un'altra determinazione del reddito netto da ripartire o delle somme attribuite a ciascuno dei creditori.

³ Se l'autorità dei concordati modifica la determinazione del reddito netto, la sua decisione è opponibile al debitore e a tutti i creditori.

Art. 26.

3. Contestazione di credito d'interessi.

¹ Allorquando l'attribuzione di un credito d'interessi a un creditore determinato è impugnata perchè l'importo o il grado di questo credito non è ammesso, l'autorità dei concordati decide anche su questo punto.

² Allorquando l'esistenza o il grado di un credito è contestato, l'importo di cui è ridotta la parte del creditore serve a tacitare l'attore fino a concorrenza del suo credito d'interessi. Il soprappiù è a profitto del debitore.

Art. 27.

VIII. Pagamento.

Il credito d'interessi scade quattro settimane dopo che la tabella di ripartizione o la decisione di ultima istanza che l'ha modificata ha acquistato forza esecutoria per il creditore interessato.

Art. 28.

IX. Restrizione della facoltà di disporre del debitore.

¹ Finchè dura l'interesse variabile, il debitore subisce una restrizione nella sua facoltà di disporre, nel senso dell'articolo 15, e deve seguire le istruzioni della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi per la gestione dell'esercizio e il calcolo dei prezzi.

² Se il debitore non segue queste istruzioni o procede ad atti che gli sono vietati, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può chiedere all'autorità dei concordati la revoca dell'interesse variabile.

Art. 29.

¹ A domanda della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi o d'un creditore, l'interesse variabile è revocato quando esistono i motivi previsti negli articoli 17 e 28, secondo capoverso. X. Revoca.

² La revoca esecutoria fa rivivere il credito d'interessi in corso e tutti i diritti accessori che vi sono connessi.

³ Se i fatti che motivano il ricorso concernono gli esercizi anteriori, l'autorità dei concordati fissa la data a contare dalla quale gli interessi contrattuali e i diritti accessori che vi sono connessi rivivono.

C. Il condono dei debiti chirografari

Art. 30.

¹ L'autorità dei concordati può concedere un condono dei debiti chirografari che non derivano da crediti privilegiati esistenti il giorno della domanda, quando il debitore renda verosimile che le circostanze sembrano escludere qualsiasi ulteriore pagamento integrale. I. Condizioni; eccezioni.

² Come crediti privilegiati sono esclusi dal condono gli stipendi e i salari, le parti delle mance, i versamenti alla cassa paritetica di assicurazione contro la disoccupazione per gli impiegati degli alberghi e dei ristoranti, le quote pagate all'assicurazione vecchiaia e superstiti, le prestazioni alle casse di compensazione familiari, le prestazioni di alimenti in virtù di un contratto di lavoro o del diritto di famiglia, come pure le contribuzioni pagate dagli ospiti degli alberghi. Tuttavia, per questi crediti è possibile soltanto l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Art. 31

¹ Se la richiesta non appare a prima vista infondata, l'autorità dei concordati concede al debitore, per i debiti chirografari contemplati nell'articolo 30, una moratoria fino al giorno dell'omologazione del concordato, conformemente all'articolo 297 della legge sull'esecuzione. II. Moratoria.

² La moratoria è comunicata all'ufficio d'esecuzione competente e all'ufficio del registro fondiario.

Art. 32

Il debitore è sottoposto al controllo della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e non può validamente procedere, senza il consenso di questa, agli atti di disposizione enumerati nell'articolo 298 della legge sulla esecuzione. III. Controllo.

IV. Concordato.

1. Disegno.

Art. 33

La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi compila un piano d'estinzione dei debiti chirografari e cerca di ottenere l'adesione volontaria dei creditori. Se i creditori che vi aderiscono possiedono almeno l'ottanta per cento di tutti i crediti chirografari conosciuti, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi ne avvisa l'autorità dei concordati che prende allora una decisione conformemente all'articolo 49, terzo capoverso. Se i creditori che aderiscono non posseggono almeno l'ottanta per cento di tutti i crediti chirografari, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi sottopone all'autorità dei concordati un disegno di concordato, corredato di un rapporto e di una proposta d'omologazione, giusta l'articolo 50.

2. Omologazione.

Art. 34

¹ L'omologazione è pronunciata senza riguardo al numero dei creditori aderenti e all'importo dei loro crediti, allorquando:

- a. la somma offerta è proporzionata ai mezzi del debitore, l'autorità potendo prendere in considerazione anche le sue aspettative ereditarie;
- b. salvo espressa rinuncia, l'esecuzione del concordato è sufficientemente garantita ed è certo che i creditori privilegiati annunciatisi saranno interamente tacitati;
- c. il concordato è più favorevole agli interessi dell'insieme dei creditori che una liquidazione forzata.

² Sono applicabili gli articoli 310, 313, 314, 315, primo capoverso, della legge sull'esecuzione.

³ Per le società anonime e le altre persone giuridiche, l'omologazione è subordinata alla condizione che il loro proprio capitale sia destinato in primo luogo a risanare la situazione mediante adeguati ammortamenti. Le disposizioni dell'articolo 732, secondo capoverso, del Codice delle obbligazioni sulla speciale relazione di revisione e quelle dell'articolo 733 di detto Codice sulla diffida ai creditori non sono applicabili a queste riduzioni di capitale, anche se esse sono eseguite stragiudizialmente, ma con il concorso della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

Art. 35

3. Rifiuto.

L'omologazione dev'essere rifiutata qualora il debitore, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la domanda:

- a. abbia costituito, senza necessità, diritti di pegno per garantire obblighi già esistenti;
- b. abbia, mediante liberalità o impegni assunti senza controprestazione sufficiente, ridotto il suo patrimonio a un punto tale che ne sia derivata o sia stata accelerata la sua insolvibilità.

Art. 36

A domanda di un creditore o della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi, l'autorità dei concordati revoca il concordato se è provato che il debitore:

VI. Revoca.

- a. ha dato false indicazioni e, in modo speciale, non ha indicato tutti i suoi creditori all'autorità o alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi;
- b. ha promesso o pagato a un creditore più di quanto è disposto dal concordato stesso.

D. L'estinzione di interessi, di imposte e di contribuzioni

Art. 37

L'autorità dei concordati può autorizzare il debitore a estinguere mediante un versamento del cinquanta per cento al massimo gl'interessi di capitale che si sono accumulati fino al momento della decisione dell'autorità dei concordati, come pure le imposte e contribuzioni che rimangono impagate, eccettuate le contribuzioni pagate dagli ospiti dell'albergo.

² L'autorità dei concordati fissa il versamento in contanti su proposta della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi la quale consulta in precedenza i creditori; essa tiene conto, inoltre, dell'estensione della garanzia reale inerente al capitale, come pure del tasso degli interessi messi in conto.

³ Il pagamento della somma fissata estingue il credito di questi interessi, imposte e contribuzioni, e il diritto di pegno che li garantisce.

Capo terzo

SITUAZIONE DEI FIDEIUSSORI

Art. 38

¹ La moratoria si estende al fideiussore semplice.

² Il fideiussore solidale può domandare che gli sia applicata la moratoria se prova che, senza la moratoria, la sua situazione economica sarebbe compromessa. L'applicazione della moratoria può essere subordinata al deposito di sicurezza, semprechè questo deposito non abbia per effetto di compromettere la sua situazione economica; la moratoria può anche essere applicata a una sola parte del credito.

³ Durante la moratoria restano sospesi i diritti spettanti ai fideiussori secondo gli articoli 510 e 511 del Codice delle obbligazioni. I fideiussori non hanno neppure il diritto di esigere dal debitore principale delle garanzie o la sua liberazione in conformità dell'articolo 506 del Codice delle obbligazioni.

I. Responsabilità in caso di moratoria.

⁴ I fideiussori sono responsabili per gli interessi scaduti durante la moratoria di un credito in capitale, anche se la loro responsabilità non si estende a questi interessi in virtù dell'articolo 499, secondo capoverso, numero 3, del Codice delle obbligazioni.

Art. 39

II. Responsabilità per perdita d'interesse.

¹ Allorchè è stato accordato il beneficio dell'interesse dipendente dal risultato degli affari, i diritti del creditore sono sospesi ogni anno anche verso i fideiussori solidali fino alla fissazione dell'interesse dovuto alla chiusura dell'esercizio annuale (art. 21).

² In quanto non provino che un pagamento in contanti comprometterebbe la loro situazione economica, i fideiussori solidali rispondono della perdita che il creditore subisce per il fatto dell'estinzione degli interessi mediante un versamento in contanti (art. 37) come pure della parte impagata del reddito dei capitali a interesse variabile (art. 20).

Art. 40

III. Decisione.

Se i fideiussori ne fanno espressa domanda, l'autorità dei concordati estende la loro moratoria o il condono, nello stesso tempo che essa emana la decisione relativa all'applicazione di queste misure al debitore.

Art. 41

IV. Responsabilità nel concordato dei creditori chirografari.

¹ Anche se ha aderito al concordato, il creditore conserva i suoi diritti di fronte ai fideiussori d'un debito chirografario compreso nel concordato.

² I fideiussori non possono far opposizione al concordato in luogo e vece del creditore che nella misura in cui l'hanno preventivamente tacitato.

Art. 42

V. Regresso.

I fideiussori che pagano non possono esercitare il loro diritto di regresso contro il debitore se non nel caso in cui egli sia tornato in migliori condizioni patrimoniali.

Art. 43

VI. Disposizioni generali.

¹ In tutti i casi in cui la presente legge parla di fideiussori essa si applica a tutti i coobbligati (condebitori e garanti).

² Il fideiussore non può rinunciare anticipatamente ai diritti che gli conferiscono gli articoli 38 e 39.

Capo quarto

PROCEDURA

Art. 44

I. Autorità competente.

¹ Le domande intese a ottenere la concessione delle misure menzionate nell'articolo 3 e tutte le altre decisioni spettanti all'autorità

dei concordati sono trattate dall'autorità cantonale superiore dei concordati che statuisce come istanza cantonale unica.

² Le parti possono ricorrere a tutti i mezzi di prova della procedura civile.

³ Le decisioni dell'autorità cantonale superiore dei concordati possono essere appellate alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale per violazione della legge, diniego di giustizia o ritardo ingiustificato, conformemente alle norme vigenti per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza.

Art. 45

La domanda di moratoria va presentata per iscritto all'autorità dei concordati competente, indicando le misure richieste e i crediti che devono fruire della moratoria. Alla domanda vanno allegati:

- a. un elenco dei creditori, indicante il genere e l'importo dei loro crediti, le condizioni dell'interesse, le scadenze, come pure i pgni e i fideiussori;
- b. un estratto del registro fondiario relativo agli immobili di proprietà del richiedente;
- c. un elenco esatto di tutti gli altri suoi beni;
- d. i conti e i bilanci dei tre ultimi esercizi annuali, come pure uno specchietto delle entrate e delle uscite dell'anno in corso.

II. Oggetto della domanda.

Art. 46

¹ Dopo la presentazione della domanda, il presidente dell'autorità dei concordati può prendere una misura provvisoria che vieti ogni atto esecutivo per tutta la durata della procedura, purchè la moratoria non si applichi senz'altra formalità in virtù dell'articolo 31. È riservato l'articolo 14, secondo capoverso.

² Se la domanda non appare a prima vista infondata, l'autorità dei concordati chiede il preavviso alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi e fa procedere alla stima degli immobili alberghieri. La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi esamina, in base ai documenti prodotti, la situazione finanziaria del debitore e dei fideiussori, come pure le cause di questa situazione. Essa può chiedere schiarimenti completivi al debitore, ai fideiussori e ai creditori.

III. Esame da parte della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

Art. 47

¹ La stima è fondata, di regola, sul reddito medio che risulta dall'esercizio razionale dell'azienda durante gli ultimi dieci esercizi. Un regolamento del Consiglio federale indicherà gli altri fattori da prendere in considerazione.

² Il valore di stima non può essere inferiore al valore che sarebbe probabilmente realizzato in caso di liquidazione.

IV. Stima.
1. Basi.

Art. 48

2. Autorità.

¹ La stima è fatta dalla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi entro due mesi dal giorno in cui ne ha ricevuto l'incarico, dopo aver sentito il debitore e i creditori pignoratizi.

² Se uno degli interessati rifiuta di approvare questa stima, una nuova stima è fatta da una commissione federale di stima composta di un presidente nominato dal Consiglio federale e di due periti scelti in ogni singolo caso dal presidente su un elenco di dodici persone designate dal Consiglio federale.

³ La commissione federale procede alla stima pure entro due mesi dal giorno in cui ne ha ricevuto l'incarico e la comunica per iscritto alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi, ai creditori pignoratizi, al debitore e agli eventuali fideiussori. La sua decisione è definitiva. Il Consiglio federale fisserà in un regolamento la procedura da seguire, le norme direttive per la stima e le tasse da riscuotere.

Art. 49

V. Adesione volontaria dei creditori.

¹ La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi cerca di ottenere l'adesione volontaria dei creditori e fideiussori alla moratoria, a meno che questo modo di procedere sembri, fin dal principio, inutile.

² I creditori che, entro il termine adeguato loro impartito a questo scopo, non rispondono all'offerta che è loro fatta mediante lettera raccomandata, sono reputati come consenzienti. Essi sono espressamente avvertiti delle conseguenze del loro silenzio.

³ Se la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi raggiunge un accordo con l'insieme dei creditori pignoratizi e con i creditori chirografari in possesso di almeno l'80 per cento di tutti i crediti, essa ne dà comunicazione all'autorità dei concordati, la quale dichiara obbligatorie per tutti i creditori le misure prese.

⁴ Se un accordo è raggiunto fra tutti i creditori e l'autorità dei concordati considera per conseguenza la domanda come liquidata, questo accordo produce gli stessi effetti dell'omologazione giudiziaria.

Art. 50

VI. Deliberazioni coi creditori.

¹ Se l'accordo, secondo l'articolo 49 non è raggiunto, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi comunica all'autorità dei concordati le sue osservazioni relative alla domanda allegandovi, ove occorra, un disegno di concordato dei creditori chirografari.

² La domanda è esaminata nel corso di una procedura orale ordinata dall'autorità dei concordati. Quando si tratta solamente di una moratoria, della concessione del beneficio dell'interesse dipen-

dente dal risultato degli affari o dell'estinzione di interessi e d'imposte mediante un versamento in contanti, il debitore, i fideiussori esistenti e i creditori sono convocati personalmente.

³ Quando è chiesta l'omologazione di un concordato dei creditori chirografari, la discussione orale deve essere annunciata mediante pubblicazione.

⁴ Per chiarire la fattispecie, l'autorità dei concordati può, ove occorra, procedere a un'inchiesta complementare. Gli atti sono depositati dieci giorni prima della discussione, a disposizione degli interessati che desiderano consultarli.

⁵ Gli interessati hanno anche la facoltà di fare opposizione per iscritto, prima della discussione orale, contro le misure proposte.

Art. 51

¹ Nella decisione dell'autorità dei concordati sarà fissata in modo esatto la portata delle misure accordate, indicando, per la moratoria, i crediti per i quali essa è concessa, la durata e, dato il caso, le condizioni.

² Per i crediti chirografari contestati dal debitore l'autorità dei concordati assegna ai creditori un termine perentorio per far valere i loro diritti in giudizio e decide nello stesso tempo se e in quale misura sia il caso di fornire loro delle sicurtà, salvo che essi non vi abbiano rinunciato.

³ La decisione è notificata per iscritto e nel suo testo integrale al debitore, ai fideiussori esistenti, ai creditori che partecipano alla procedura e alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

⁴ Una copia del dispositivo è notificata all'ufficio d'esecuzione e, se è il caso, all'ufficio del registro fondiario. L'omologazione del concordato dei creditori chirografari è inoltre resa pubblica.

Art. 52

¹ Se l'autorità dei concordati è adita per una domanda di modificazione della tabella di ripartizione (art. 25), per una domanda di revoca di una misura o per una domanda intesa ad accertare il ritorno a migliori condizioni patrimoniali (art. 12), il debitore o la controparte deve essere invitato a comunicare, oralmente o per iscritto, le sue osservazioni. L'autorità dei concordati fa, d'ufficio, le indagini che eventualmente le sembrano ancora necessarie.

VIII. Decisione.

IX. Procedura in caso di revoca di una misura.

² La decisione è notificata per iscritto e nel suo testo integrale al debitore, ai fideiussori e creditori interessati e alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi; se è il caso, ne sarà comunicato il dispositivo all'ufficio d'esecuzione e all'ufficio del registro fondiario. La revoca del concordato dei creditori chirografari è inoltre resa pubblica.

Art. 53

X. Adattamento di misure.

¹ I creditori possono chiedere in ogni tempo all'autorità dei concordati di esaminare la situazione del debitore e di adattare le misure prese alle nuove circostanze.

² L'autorità dei concordati invita il debitore e la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi a presentare le loro osservazioni relative alla domanda, e prende la sua decisione senza discussione orale, in base agli atti.

Art. 54

XI. Esecuzione.

La società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi eseguisce la decisione passata in giudicato. In particolare, essa deve far annotare nel registro fondiario e sui titoli di pegno le eventuali moratorie e il beneficio dell'interesse variabile, e assicurare il pagamento del dividendo concordatario ai creditori chirografari.

Capo quinto

MISURE PREVISTE

NELLA PROCEDURA DELLA COMUNIONE DEI CREDITORI

Art. 55

I. Cooperazione della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

¹ Allorquando gli obbligazionisti di un proprietario di albergo sono convocati in assemblea generale di una comunione di creditori per decidere circa la rinuncia ai loro diritti, il debitore deve presentare all'assemblea, per la data della convocazione, un rapporto della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

² Quest'ultima esamina, sulla scorta dei documenti prodotti, la situazione finanziaria del richiedente e le cause di essa e può chiedere al debitore e ai creditori informazioni complete. Fondandosi su quest'inchiesta, essa propone le misure da prendere.

Art. 56

II. Restrizione della facoltà di disporre.

1. In generale.

¹ Dal momento dell'introduzione della procedura in materia di comunione dei creditori a quello della decisione definitiva sull'omologazione delle misure decretate, il debitore non può compiere alcun atto giuridico che sia tale da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

² Senza il consenso della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi il debitore non può nè validamente alienare immobili o gravarli di oneri, nè costituire pegni o prestare fideiussioni, nè disporre a titolo gratuito.

Art. 57

Se e nella misura in cui è stato deciso di concedere il beneficio dell'interesse variabile dipendente dal risultato degli affari, sono applicabili per analogia le disposizioni della presente legge che prescrivono in questo caso il controllo della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi.

2. Nel caso d'interesse variabile.

Capo sesto

APPLICAZIONE AGLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE

Art. 58

¹ Le disposizioni del titolo primo della presente legge si applicano agli istituti privati di educazione e ai convitti (pensionnats) che danno alloggio ai loro allievi, e la clientela dei quali proviene esclusivamente o principalmente dall'estero.

² L'autorità dei concordati decide in ogni singolo caso circa la loro applicazione a un istituto di educazione.

³ Prima di esaminare la domanda di un istituto la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può chiedere all'autorità dei concordati che decida in via preliminare circa l'applicazione della legge.

Capo settimo

SPESE E TASSE

Art. 59

¹ Le spese della procedura, consistenti in sborsi (per pubblicazioni, porti, perizie di esperti, comprese quelle della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi), in tasse di cancelleria e in una tassa di giustizia, sono sopportate dal debitore, se è il caso congiuntamente con i fideiussori che hanno chiesto d'essere svincolati. Se il presidente lo domanda, devono essere fornite garanzie per il pagamento.

I. Debitore delle spese.

² Le spese della procedura di ricorso e dei casi contemplati nell'articolo 52, primo capoverso, sono a carico del richiedente, se la sua domanda è respinta, altrimenti del debitore.

³ Le spese della procedura prevista nell'articolo 53 sono a carico del debitore, a meno che il richiedente abbia violato le norme della buona fede.

³ Il debitore non può essere condannato a pagare un'indennità stragiudiziale ai creditori e alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi per il fatto che sono dovuti comparire davanti l'autorità dei concordati.

Art. 60

II. Tassa di giustizia.

L'autorità dei concordati riscuote una tassa complessiva da venticinque a cento franchi per la procedura e la decisione emanata. Il Tribunale federale riscuote una tassa complessiva da cinquanta a centocinquanta franchi per ogni sentenza emanata in seguito a ricorso.

TITOLO SECONDO

Misure finanziarie

Capo primo

MUTUI DELLA CONFEDERAZIONE ALLA SOCIETÀ FIDUCIARIA SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEGLI ALBERGHI

Art. 61

I. Nuovi mutui.

Per permettere alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi di continuare l'aiuto all'industria degli alberghi, il Consiglio federale è autorizzato a concederle mutui fino all'importo di 16 milioni di franchi.

Art. 62

II. Mutui concessi finora.

La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi conserva, per continuare l'aiuto all'industria degli alberghi, la libera disposizione degli importi di mutui concessi in virtù dell'articolo 1, secondo capoverso, dei decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 1940 e del 24 febbraio 1942, come pure del decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1945 e del decreto federale del 26 ottobre 1950.

Art. 63

III. Disposizioni generali che disciplinano l'uso dei mutui.

I fondi già assegnati o da assegnare alla Società svizzera dell'industria degli alberghi in virtù degli articoli 61 e 62 possono servire solo a concedere a proprietari d'albergo che ne sono degni e la cui azienda è vitale, mutui rimborsabili, garantiti di regola da un

pegno immobiliare, e destinati in particolare a sdebitamenti o a lavori di rimodernamento, come pure all'apertura di crediti d'esercizio.

Art. 64

¹ Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse e le modalità di rimborso dei mutui accordati alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi in virtù degli articoli 61 e 62. Esso invigila che i fondi siano usati secondo le prescrizioni ed emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

IV. Interesse e rimborso, controllo e perdite.

² La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi presenta ogni anno al Dipartimento federale dell'economia pubblica un rapporto con l'indicazione delle perdite subite sui mutui al 31 dicembre e con proposte circa gli importi da ammortizzare.

Capo secondo

MUTUI CONCESSI DALLA SOCIETÀ FIDUCIARIA SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEGLI ALBERGHI AI PROPRIETARI D'ALBERGHI

A. Mutui concessi nelle regioni turistiche

Art. 65

¹ A meno che vi rinunci espressamente, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi ha un'ipoteca legale per tutti i mutui concessi al proprietario d'albergo, in virtù d'una decisione del suo consiglio d'amministrazione, allo scopo:

I. Mutui con diritto di pegno legale.

- a. d'estinguere mediante un versamento in contanti gli interessi, le imposte e le contribuzioni scaduti e garantiti da un'ipoteca;
- b. di continuare l'esercizio o di mantenere l'albergo in assetto;
- c. di procedere a rimodernamenti che oltrepassano la manutenzione normale e che aumentano notevolmente il valore o il reddito dell'esercizio, compresi i lavori di rimodernamento dei locali di lavoro e dei dormitori e refettori destinati al personale.

a. Estensione, durata e iscrizione.

² Questa ipoteca grava l'immobile senz'iscrizione nel registro fondiario ed è privilegiata, per una durata massima di quindici anni a contare dal giorno del versamento del mutuo, in confronto di tutti gli altri oneri iscritti e di tutti gli altri diritti di pegno che, in virtù del diritto federale o cantonale, potessero esistere senza iscrizione. La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi chiede l'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

³ I mutui contemplati nelle lettere a e b insieme sono garantiti dall'ipoteca legale fino all'importo del dieci per cento, e quelli con-

templati nella lettera c fino all'importo del quindici per cento dei pegni immobiliari esistenti il giorno in cui essi sono stati concessi. L'ipoteca che garantisce i mutui non deve tuttavia superare in tutto il venti per cento degli oneri che gravano l'immobile. Queste percentuali possono essere oltrepassate, se tutti i creditori ipotecari vi consentono espressamente.

⁴ I creditori ipotecari iscritti devono essere avvertiti dei mutui consentiti, prima del loro versamento.

Art. 66

b. Ammortamento, interesse e controllo.

¹ I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di quindici anni. La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi decide, tenendo conto della situazione del debitore, se un interesse deve inoltre essere pagato e, dato il caso, a qual tasso e per quale durata.

³ Essa controlla se i mutui sono utilizzati per i fini indicati.

Art. 67

c. Comunicazione al registro fondiario.

La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi informa immediatamente di ogni versamento eseguito l'ufficiale del registro fondiario, che ne fa menzione nel foglio dell'immobile.

Art. 68

d. Proroga legale.

Se una decisione dell'autorità dei concordati impedisce alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi di iniziare o di continuare un atto d'esecuzione avente per oggetto i suoi crediti garantiti da un diritto di pegno legale, detto diritto è prorogato di una durata pari a quella dell'impedimento.

Art. 69

e. Proroga volontaria.

¹ Con il consenso di tutti i creditori pignoratizi, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi ha il diritto di prorogare il termine d'ammortamento dei suoi crediti oltre i quindici anni e di far valere il suo diritto di pegno dopo la scadenza di detto periodo.

² La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi comunica questa sua intenzione, mediante lettera raccomandata, a tutti i creditori pignoratizi, e assegna loro un termine entro il quale essi devono dichiarare se vi aderiscono o se vi si oppongono.

³ Se la Società svizzera dell'industria degli alberghi ottiene l'adesione di tutti i creditori pignoratizi, essa invita l'ufficiale del registro fondiario a completare la menzione relativa alla durata del diritto di pegno legale.

Art. 70

¹ Allorquando un creditore pignoratizio rifiuta espressamente di consentire alla proroga del diritto di pegno conferito alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi o se gli interessati non hanno risposto entro il termine loro assegnato in virtù dell'articolo 69, secondo capoverso, la Società fiduciaria svizzera per l'industria degli alberghi ordina al debitore di presentare all'autorità dei concordati una domanda per la proroga del termine d'ammortamento e del diritto di pegno legale.

f. Proroga
giudiziale.

² Ricevuta la domanda, l'autorità dei concordati esamina, in procedura sommaria, se le condizioni che giustificano l'aiuto al debitore sussistono e se questi, senza sua colpa, non era in grado di eseguire gli ammortamenti.

³ L'autorità dei concordati decide dopo aver sentito le parti, ma senza aver ordinato una discussione orale. Essa può prorogare di cinque anni al massimo il termine d'ammortamento e la validità del diritto di pegno legale. In caso di proroga, la sua decisione è pure obbligatoria per i creditori ipotecari che non hanno dato la loro adesione. L'autorità dei concordati comunica la sua decisione all'ufficio del registro fondiario che completa la menzione nel registro fondiario.

⁴ Le disposizioni dell'articolo 44, terzo capoverso, sono applicabili.

Art. 71

La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può impegnarsi per iscritto verso i terzi che mettono a disposizione fondi per rimodernamenti di rinunciare a far valere in avvenire il suo diritto di pegno legale per i mutui concessi a scopo di rimodernamento.

2. Rinuncia
al diritto
di pegno
legale.

Art. 72

¹ Tutti i mutui che la Società fiduciaria dell'industria degli alberghi ha concesso rinunciando a far valere il diritto di pegno previsto dall'articolo 65 devono essere garantiti da un'ipoteca contrattuale. Eccezionalmente, può essere scelta un'altra forma di garanzia.

² L'importo, per il quale i mutui concessi dalla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi sono garantiti, deve essere compreso nel valore di stima del pegno calcolato conformemente all'articolo 47. Per il calcolo del valore di stima è tenuto conto del plusvalore che risulta dai rimodernamenti.

³ La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi fissa il tasso dell'interesse e le modalità d'ammortamento dei mutui che essa ha concesso.

3. Mutui garantiti da diritto di pegno contrattuale.
a. In generale.

Art. 73

b. Mutui di grado posteriore.

¹ Rinunciando parzialmente o totalmente a far valere il diritto di pegno conferitole dall'articolo 65, lettera c, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può concedere mutui di rimodernamento garantiti da un'ipoteca di grado posteriore, se particolari circostanze giustificano tale misura, qualora urgenti lavori di rimodernamento non potessero altrimenti essere eseguiti.

² La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può anche trasformare i mutui che essa ha già concesso e che godono del diritto di pegno legale in mutui garantiti da un'ipoteca contrattuale di grado posteriore, ma, di regola, solo se i terzi sono disposti a concedere mutui di rimodernamento garantiti da un'ipoteca di grado anteriore.

³ La Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi può subordinare la sua partecipazione, nel senso del presente articolo, alla condizione che l'azienda alberghiera sia simultaneamente sdebitata in misura sufficiente o che terzi mettano a disposizione fondi di un importo adeguato alle circostanze.

B. Mutui concessi fuori delle regioni turistiche

Art. 74

¹ Dai fondi messi a disposizione dalla Confederazione in virtù degli articoli 61 e 62, la Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi è autorizzata a concedere eccezionalmente mutui ai proprietari d'alberghi fuori delle regioni turistiche nel senso dell'articolo 1, se:

- a. le condizioni dell'articolo 2, primo capoverso, sono adempite;
- b. l'azienda alberghiera dipende essenzialmente dal turismo;
- c. l'albergo è aperto interamente soltanto durante una parte dell'anno;
- d. il proprietario prova che gli è possibile procurarsi altrove i mezzi finanziari assolutamente indispensabili per mantenere e rimodernare l'azienda.

² Tali mutui non fruiscono ipoteca legale prevista nell'articolo 65. Le garanzie convenzionali in forma di ipoteca non devono superare in nessun caso il valore di stima dell'immobile calcolato conformemente all'articolo 47. Il tasso d'interesse e le modalità dell'ammortamento sono fissati secondo le condizioni in uso nelle operazioni ipotecarie delle banche cantionali.

C. Applicazione agli istituti d'educazione

Art. 75

Le disposizioni del titolo secondo della presente legge si applicano agli istituti privati di educazione e ai convitti (pensionnats) che danno alloggio ai loro allievi, e la clientela dei quali proviene esclusivamente o principalmente dall'estero.

TITOLO TERZO

Disposizioni finali e transitorie

Art. 76

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1956 e ha effetto fino al 31 dicembre 1965.

² Se le circostanze lo permettono, l'Assemblea federale può decidere l'abrogazione anticipata.

I. Entrata in vigore e durata di validità.

Art. 77

¹ Se il proprietario di un albergo ha presentato, prima della fine del 1955, alla Società fiduciaria dell'industria degli alberghi una domanda per ottenere un mutuo di sdebitamento, rimangono applicabili le norme per l'estinzione di crediti ipotecari in capitale scoperti stabilite negli articoli 2, terzo capoverso, 3, dal 36 al 51, dal 53 al 55 e dal 57 al 70 della legge federale del 28 settembre 1944 che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi.

II. Estinzione di crediti in capitale scoperti.

² Le stime devono essere fatte conformemente all'articolo 47 della presente legge.

³ Le procedure in materia di sdebitamento devono essere trattate con diligenza e chiuse entro la fine del 1959 al più tardi.

Art. 78

¹ I diritti di pegno legale conferiti alla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi in applicazione delle ordinanze del Consiglio federale del 22 ottobre 1940 e del 19 dicembre 1941, delle leggi federali del 28 settembre 1941 e del 23 giugno 1950, come pure del decreto dell'Assemblea federale del 18 giugno 1953 sono mantenuti in tutta la loro estensione per la durata di 15 anni a contare dal giorno in cui i relativi mutui sono stati concessi.

III. Validità di disposizioni anteriori.

² Le decisioni e le disposizioni prese in virtù dei decreti citati per un periodo ulteriore al 1° gennaio 1956 continuano ad avere effetto dopo tale data.

IV. Impiego futuro di sussidi anteriori.

Le somme messe a disposizione dalla Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi in virtù di sussidi anteriori rimarranno destinate esclusivamente a misure individuali a favore delle aziende alberghiere, come pure a misure nell'ambito degli statuti della Società fiduciaria svizzera dell'industria degli alberghi approvati dal Consiglio federale.

Art. 79

V. Abrogazione di decreti anteriori.

Art. 80

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati, con riserva degli articoli 77 e 78:

- a. il decreto federale del 16 aprile 1921 ¹⁾ sulla partecipazione della Confederazione alla Società fiduciaria svizzera per l'industria degli alberghi;
- b. il decreto federale del 30 settembre 1932 ²⁾ concernente il soccorso della Confederazione alle aziende alberghiere cadute in disagio finanziario per effetto della crisi;
- c. la legge federale del 28 settembre 1944 ³⁾ che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e quella dei ricami;
- d. la legge federale del 23 giugno 1950 ⁴⁾ che modifica quella che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi e di quella dei ricami;
- e. il decreto dell'Assemblea federale del 18 giugno 1953 ⁵⁾ che proroga misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi,
- f. il decreto federale del 19 giugno 1953 ⁶⁾ concernente il proseguimento dell'aiuto della Confederazione all'industria degli alberghi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: **A. Locher.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 24 giugno 1955.

Il Presidente: **Häberlin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

1) CS 10, 480.

2) CS 10, 481.

3) CS 10, 447.

4) RU 1950, 957.

5) RU 1953, 521.

6) RU 1953, 949.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1955.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 30 giugno 1955.

Termine d'opposizione: 28 settembre 1955.

Legge Federale che istituisce misure giuridiche a favore dell'industria degli alberghi (Del 24 giugno 1955)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1955
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	26
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	30.06.1955
Date	
Data	
Seite	395-419
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 159

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.